

**BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL  
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022.  
(art. 11 L. 431/1998 – art. 12 L.R. 36/05)**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente avviso riguarda il Fondo Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, che prevede la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2022, secondo le modalità e le finalità stabilite dall'art. 11 della legge 431/1998 e ss.mm.ii., nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1288/2009 e ss.mm.ii

**Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022**

Possono presentare domanda di contributo i locatari in possesso dei seguenti requisiti:

- Contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P. (L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.) e gli alloggi di civile abitazione classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore ad Euro 600,00;
- Avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero avere permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. n. 286/1998, per i cittadini immigrati da uno Stato non aderente all'Unione Europea è richiesta la residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Marche;
- Residenza anagrafica nel Comune di Castelfidardo e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo,
- Mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. 36/2005 e successive modifiche ed integrazioni, situato in qualsiasi località del territorio italiano;
- Reddito del nucleo familiare con un valore ISEE non superiore a:  
FASCIA A – Valore ISEE non superiore ad € 6.085,43 (assegno sociale INPS 2022)  
FASCIA B – Valore ISEE non superiore ad € 12.170,86 (pari a due assegni sociali INPS);

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monopersonale.

Se il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale di tutte le persone conviventi nell'alloggio.

**Art. 3 - NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando.

**Art. 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Socio-Educativi e scaricabile dal sito [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)

Le domande vanno presentate, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del 31 ottobre 2022, corredate da tutta la documentazione necessaria, con le seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio protocollo
- Spedizione con Raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Castelfidardo – Settore Servizi Socio-Educativi – Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo)
- Via pec a [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it).

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte della persona istante oppure da mancata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, o caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va presentata di regola dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto, residente nell'appartamento in questione, presenterà richiesta di contributo.

Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia, la seguente documentazione:

- ISEE in corso di validità anno 2022;
- Codice fiscale e documento di identità del richiedente;
- Contratto di locazione con gli estremi di registrazione;
- Copia del modello di pagamento dell'imposta di registro del corrente anno o della comunicazione dell'esercizio dell'opzione cedolare secca da parte del locatore;
- Ricevute fiscali dell'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2022 o contabile del bonifico eseguito con espressa causale riferita al pagamento del canone;

Le restanti ricevute dei pagamenti dei canoni (mesi di novembre e dicembre 2022) o la contabile dei bonifici dovranno essere prodotte e consegnate entro il 31 gennaio 2023.

- Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile), dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dell'immobile, datata e sottoscritta con allegata copia di documento di identità in corso di validità, che attesti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione;
- Per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, carta di soggiorno o permesso di soggiorno del richiedente;
- Per chi dichiara l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità (Verbale di invalidità civile INPS);
- Eventuale sentenza di separazione legale,
- Codice IBAN del richiedente, qualora non venga scelta la modalità di riscossione diretta (il codice IBAN indicato deve corrispondere al soggetto che presenta la domanda di contributo, fermo restando che eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile del procedimento, pena la mancata liquidazione del contributo);
- Autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE pari a zero) pena l'esclusione;

Nel caso in cui la domanda presentata sia incompleta al punto da non poter consentire la normale procedura d'istruttoria, la stessa verrà esclusa.

Non è previsto l'ausilio del personale comunale nella compilazione delle domande.

Il Comune procederà con successivo atto alla definizione dell'elenco degli aventi diritto (divisi fascia A e fascia B) in favore dei quali verrà ripartito il fondo. La collocazione nell'elenco suddetto non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

#### Art. 5 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate e documentate, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, tale da ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISEE e fino a un valore massimo che risulta dalla seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISEE	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO ELARGIBILE
Fascia A	Euro 6.085,43	Non inferiore al 30%	Euro 3.042,72
Fascia B	Euro 12.170,86	Non inferiore al 40%	Euro 1.521,36

Il contributo da assegnare sarà aumentato di un massimo del 25% anche oltre il tetto fissato, per i nuclei familiari con presenza di:

- Ultrasessantacinquenni,
- Componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 104/1992) o disabili (invalidità superiore al 66%)
- Componenti del nucleo familiare superiore a 5;
- Genitore solo con uno o più figli a carico;

Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili.

Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all'ammontare annuo del canone di locazione.

Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisca propria residenza in altro Comune, potrà essere erogata solo la somma di contributo spettante in relazione ai mesi pagati di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Il richiedente dovrà comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione o aumento del canone di locazione, acquisto di un immobile ad uso abitazione, modifica dei dati bancari, ecc.

Qualora a seguito dell'inserimento dei dati forniti dal richiedente all'interno del portale informatico della Regione Marche, la richiesta di contributo venga automaticamente respinta in base ai parametri di calcolo prestabiliti dal software di sistema, il Comune di Castelfidardo non potrà essere considerato responsabile dell'esclusione del contributo in parola.

#### Art. 6 – CRITERI PRE LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verrà predisposta una graduatoria di base alla maggiore incidenza del canone annuo ISEE. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato agli eredi che abbiano presentato la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate o dimostrino di avere comunque accettato l'eredità:

#### Art. 7 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo, compresi quelli per l'autonoma sistemazione.

Il richiedente avrà cura di precisare:

- ✓ L'importo richiesto/già percepito;
- ✓ La normativa in base alla quale ha presentato domanda.

Al ricorrere di tale ipotesi, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.

In particolare il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 ha stabilito l'incumulabilità dei contributi di cui al Fondo Nazionale ex art. 11 L.431/98 con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020.

Il Comune di Castelfidardo successivamente all'erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto. Si ricorda, inoltre, che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR, art. 10 L. 431/1998 – comma 2);

#### Art. 8 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge e comporteranno la perdita del beneficio.

#### Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Castelfidardo tratterà i dati personali conferiti in esecuzione ai propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda.

#### ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore VII, Servizi Socio Educativi, Dott.ssa Sonia Stortoni.

Castelfidardo, lì 29/09/2022

Il Responsabile del Settore VII  
Servizi Socio Educativi  
F.to Dott.ssa Sonia Stortoni